

davia, e Vallachia; ed in pari tempo fissare un qualche provvedimento alli prezzi arbitrarj, che si esigono da Venditori delle Carni nelle Terre, e Ville di questo Distretto, si rimarca nella ora letta gradita Scrittura de' Conservatori nostri delle Leggi, & Aggiunti alla rilevazione de' prezzi de' Generi delle Carni pienamente esaurito dietro la Commissione loro demandata con l'Atto 25. Settembre decorso l'uno, e l'altro argomento con que'ricordi, e suggerimenti, che compariscono i più consoni alla ragione; e al buon ordine.

Addottandosi quindi da questo Consiglio le discipline in essa Scrittura con lodevole accorgimento divisate, ed all'oggetto, che le medesime abbiano prontamente a sortire la loro esecuzione, sarà perciò preso.

Primo. Li Bovi di Moldavia, e di Vallachia, o sotto qualunque altro titolo, o provenienza detti Bovi di Zara dovranno per tutto il trimestre, in cui n'è permessa la vendita, essere macellati nel solo Posto di Ponte Pietra sostituito a quello d'Isolo pel macellamento delle Manze, e nella sola quantità settimanalmente stabilita, e non più; Et in caso, che altrove si rinvenisse eseguito il macellamento di detta qualità di Bovi, oppure che ne venisse scoperta macellata maggior quantità di quella, ch'è stata settimanalmente concessa, saranno levati